

condizione che il contratto di affitto sia svincolato dalla disciplina di cui alla Legge 3 maggio 1982, n. 203, per quanto riguarda la durata, l'entità del canone, i miglioramenti, ecc...;

che le parti dichiarano di essere a conoscenza della disciplina attualmente vigente in materia di contratti agrari;

che la validità delle intese è riconosciuta dagli artt. 45 e 58 della legge 3 maggio 1982, n. 203;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. La parte concedente dà in affitto alla parte affittuaria, il terreno come meglio descritto in premessa. L'affittuario, che accetta, dichiara di conoscere il terreno e di ritenerlo idoneo alle coltivazioni che intende effettuare.
2. L'affittuario conviene con il concedente che le disposizioni pattuite nel presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, costituiscono la deroga alla disciplina ed in particolare sia al disposto degli artt. 1 e 22, relativi alla durata dei contratti, sia ad ogni azione di adeguamento o perequazione del canone di cui agli artt. 8 e seguenti della Legge sopracitata, sia all'indennizzo di cui agli artt. 43 e 50, sia, infine ad ogni diritto che potesse ad esso affittuario spettare in relazione alla predetta Legge e/o ad altra legge in materia di contratti agrari che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente contratto.
3. L'affittuario si impegna a custodire i beni oggetto della presente convenzione con la diligenza del buon padre di famiglia; si obbliga a curare la coltivazione di tutti i terreni secondo le regole della buona tecnica agraria;
4. È vietato il sub affitto o la sub concessione anche se parzialmente da parte di

terzi.

5. Il conduttore è esplicitamente autorizzato fin'ora ad eseguire tutti i lavori di miglioramento o nuove costruzioni che ritiene funzionali al fondo agricolo ed ai capannoni concessi in affitto. In ragione delle condizioni contrattuali pattuite e per concorde volontà delle parti che sottoscrivono il presente contratto, tutte le spese necessarie all'esecuzione dei miglioramenti e/o nuove costruzioni saranno a totale carico della parte conduttrice, compresi eventuali impianti di fotovoltaico, che non potrà chiedere rimborso alcuno delle spese sostenute alla scadenza del presente contratto.

6. L'affitto, in deroga agli artt. 1 e 22 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, decorre dalla data 03/07/2012 e terminerà improrogabilmente il 10/11/2026.

7. Il canone complessivo d'affitto è concordemente stabilito tra le parti, in deroga agli artt. 8 e seguenti della Legge 3 maggio 1982, n.203, in complessivi euro 12.000,00.

8. Il pagamento del canone complessivo sarà effettuato in rate annue posticipate ed Euro 800,00 (ottocento,00) da versare nelle mani della parte proprietaria concedente entro il 10 Novembre di ogni anno;

9. Le imposte sui terreni sono ripartite tra le parti come per legge. Le spese di registrazione del contratto sono a carico della parte conduttrice.

10. Ogni modifica al presente contratto dovrà essere stipulata ed approvata per iscritto con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni Professionali Agricole di categoria. Nel caso in cui insorgano controversie, le parti s'impegnano ad avvalersi dell'azione conciliativa delle rispettive organizzazioni prima di adire le vie legali.

11. il presente contratto sostituisce il contratto di comodato gratuito esistente tra


le parti e successivamente scritto e stipulato in data 18 marzo 2012 e registrato a Vicenza presso Agenzia delle Entrate di Vicenza 2 in data 22 Marzo 2012 al n. 1876 serie 3 atti privati;

11. In conformita' a quanto sopra i rappresentanti delle rispettive organizzazioni di categoria sottoscrivono il presente accordo ai sensi dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n.203.

Letto, confermato e sottoscritto.
NOVENTA VICENTINA, 03/07/2012

Il concedente : Marconato Laura Marconato Laura

L'affittuario: Crivellaro Cristian Crivellaro Cristian



CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO

(ai sensi dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n.203)

Contratto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.25 Tabella Allegato B

annessa al DPR 26/10/1972 n.642, art. 28 DPR 955 del 30/12/1982

TRA

la Signora MARCONATO LAURA nata a BARBARANO VICENTINO (VI) il 03/12/1943 domiciliata in VILLAGA (VI), VIA CONTI BARBARANO 10, codice fiscale MRCLRA43T43A627A, nella qualita' di proprietaria per la quota di 1/3 e concedente in affitto;

E

il Sig. CRIVELLARO CRISTIAN nato a NOVENTA VICENTINA (VI) il 09/09/1972 domiciliato in VILLAGA (VI), VIA CONTI BARBARANO 10/A, codice fiscale CRVCST72P09F964T, richiedente terreni e fabbricati in affitto;


i quali dichiarano di voler addivenire alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art.45 della Legge 3 maggio 1982, n.203, avvalendosi dell'assistenza delle organizzazioni professionali agricole alle quali rispettivamente aderiscono;

PREMESSO

che la parte concedente e' proprietaria per la quota di 1/3 del terreno e capannoni avicoli siti in agro di VILLAGA(VI), BERCO EUGANEA, distinto al N.C.T. di detto Comune, con estremi catastali foglio 17, particella numeratore 192, , categoria D10 , rendita catastale Euro 13260,00 , con superficie complessiva di Ha 1.71.57;

che la parte affittuaria ha avanzato richiesta di conduzione in affitto del terreno sopra descritto per la coltivazione di seminativo con fabbricato di n. 4 capannoni avicoli

che la parte concedente si dichiara disponibile ad aderire alla richiesta a



05/07/2012

RICEVUTA DI REGISTRAZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE

Ufficio delle Entrate di DPVI UT VICENZA 2

In data 05/07/2012 il Sistema Informativo del Ministero dell'economia e delle
finanze - Agenzia delle Entrate ha acquisito e registrato il contratto di
locazione n.788 serie 3T trasmesso con protocollo utente A.CRIVELLAROCR da:

Codice fiscale: 01945310249

Cognome e nome o denominazione: IMPRESA VERDE VICENZA S.R.L.

DATI DESCRITTIVI DELLA CONVENZIONE:

Contratto scritto stipulato in data 03/07/2012

relativo alla locazione di fondo rustico

ubicato nel comune di VILLAGA (VI),

BERCO EUGANEA,

categoria D10, rendita euro 13.260

DATI DEL CONTRATTO:

durata dal 03/07/2012 al 10/11/2026

corrispettivo per l'intera durata euro 12.000

importo dovuto per la registrazione euro 67 (Intera durata)

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO:

Num.ord.	Codice Fiscale	Ruolo	Num.ord.	Codice Fiscale	Ruolo
1	MRCLRA43T43A627A	A	2	CRVCST72P09F964T	B

(A) locatore (B) conduttore (*) Codice fiscale errato od omesso

DATI DEL PAGAMENTO:

Per il presente contratto e' stato richiesto l'addebito sul conto corrente
bancario presso Azienda 02008 CAB 11802

delle seguenti somme (Importi espressi in euro):

Imposta di registro	67

Totale	67

Si rilascia la presente ricevuta ai sensi dell'art.22, comma 4 del Decreto
Dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni.